REGOLAMENTO (CEE) N. 985/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1987

che fissa per la campagna 1986/1987 gli importi da versare alle organizzazioni e alle unioni riconosciute di produttori di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 [2], in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione è trattenuta in quanto contributo destinato a coprire le spese risultanti dalle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva [3], a partire dalla campagna 1985/1986, gli importi da versare alle organizzazioni e unioni di produttori sono fissati anteriormente all'inizio di ciascuna campagna, in funzione della somma globale prevista che dovrà essere ripartita, nonché dell'esperienza acquisita; che, per la campagna 1986/1987 la trattenuta è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 1459/86 del Consiglio [4] allo stesso livello della campagna precedente; che è opportuno, tenuto conto delle previsioni di produzione e dell'esperienza acquisita, fissare gli importi in questione al livello qui sotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1986/1987 e nel limite, per ogni Stato membro, dell'importo derivante dalla trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE:

a) la somma di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio [5] è fissata a 2 ECU per membro delle organizzazioni di produttori di cui ciascuna unione è composta;

b) per ciascun controllo delle dichiarazioni di coltura effettuato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori ricevono un importo di 80 ECU; qualora il controllo riguardi superfici oleicole superiori a 3, 10 e 30 ha, tale importo è maggiorato rispettivamente di 50, 100 e 150 ECU;

c) il saldo dell'importo della trattenuta sull'aiuto, di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, è ripartito tra le organizzazioni di produttori in funzione del numero delle domande di aiuto esaminate da dette organizzazioni.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84 nel caso in cui un'unione, dopo aver svolto tutti i compiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, non abbia utilizzato la totalità della somma derivante dal finanziamento di cui alla lettera a), essa deve ripartire il saldo tra le organizzazioni di produttori che la compongono in funzione del numero dei soci di dette organizzazioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
[3] GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
[4] GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 15.
[5] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.